

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E LABORTEST s.n.c. PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 "Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata LABORTEST s.n.c., di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in Arcola (SP), Via Sommovigo, 118 (C.F./P.I. 00208890111), nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Sergio Colla, nato a Tresana (MS) il 21/11/1944

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/99, LABORTEST s.n.c. risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 1121 del 13/09/2013;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

**ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda acquista dalla Struttura n. 1.408 ecografie/ecocolordoppler, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 47.872,00, calcolato al valore unitario concordato pari a € 34.



ART. 2 REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura il prezzo unitario di cui al precedente articolo 1.

Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.

Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4 DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.


La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.

L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.', with a small superscript '2' to its right.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.

La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.

Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7 (PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)


La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.



3

ART. 8
RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia, 10/21/2016

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"

Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI LABORTEST s.n.c.

Dottor Sergio COLLA